



**COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO**  
(Provincia di Sondrio)

**ORDINANZA N° 08/2008 - Prot. N° 2573/6/9**

**REGOLAMENTAZIONE SULLA**  
**CIRCOLAZIONE MOTOSLITTE NEL**  
**COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO**

**I L S I N D A C O**

VISTE LE PRECEDENTI ORDINANZE IN MATERIA DI CUI TRATTASI;

**RITENUTO OPPORTUNO PER RAGIONI DI SICUREZZA, INCOLUMITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE, EMETTERE LE PRESENTI DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE;**

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 15 novembre 2008;

VISTO l'Art. 21 della Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004;

VISTA la D.G.R. n. 8/7884 del 30 luglio 2008;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**O R D I N A**

**1. E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla presente Ordinanza.**

**2. LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE (e mezzi a motore simili) è consentita:**

**a) sempre ai mezzi: di soccorso, antincendio, di vigilanza,**

**adibiti a pubblica utilità e delle Forze di Polizia e di Protezione Civile;**

**b) limitatamente agli itinerari di collegamento con i Rifugi Alpini di Lago e Piazza, ai gestori e ai clienti che frequentano i Rifugi Alpini di Lago e Piazza purchè autorizzati (previo pagamento della tariffa disposta dall'Amministrazione Comunale) e muniti di apposito contrassegno di identificazione nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;**

**3. Non è consentito guidare motoslitte senza aver conseguito la patente per la guida di motoveicoli o autoveicoli.**

**4. Il conducente minore di anni 18 non può trasportare altre persone.**

**5. E' vietato porre in circolazione motoslitte senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.**

6. E' assolutamente vietata la circolazione di motoslitte nelle strade, vie e piazze comunali, sugli itinerari pedonali e, esternamente al centro abitato, al di fuori delle strade;
7. La circolazione delle motoslitte è inoltre vietata tra le ore 20 e le ore 7;
8. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
9. In prossimità del centro abitato, in presenza di pedoni o sciatori, in corrispondenza di curve, dossi, strettoie, ecc. e nei casi di scarsa visibilità è fatto obbligo condurre le motoslitte a velocità particolarmente moderata, è inoltre vietato provocare rumori molesti causati sia dal modo di condurre le motoslitte che da altri atti o comportamenti connessi con la circolazione stessa.;
10. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza (fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla Legge) è punito con una sanzione amministrativa di € 100,00 per violazioni commesse in aree all'esterno del centro abitato e sugli itinerari non consentiti e di € 150,00 per violazioni commesse all'interno del centro abitato, o al di fuori degli orari consentiti.
11. Alla seconda sanzione, comminata durante la medesima stagione turistico invernale (recidiva), oltre il raddoppio automatico degli importi sopraindicati, è prevista la sanzione accessoria del ritiro e revoca immediata dell'Autorizzazione alla circolazione.
12. A partire dalla data odierna sono annullate le precedenti Ordinanze in materia di cui trattasi.
13. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, i Guardia Parco, le Guardie del Corpo Forestale dello Stato nonché le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati della osservanza delle presenti disposizioni procedendo a carico dei Contravventori a termini di Legge.
14. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 26.11.2008 e sarà inoltre resa nota agli interessati mediante affissione nei consueti luoghi pubblici.  
Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardi a entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 26.11.2008

IL SINDACO  
(Patrizio Del Nero)